

MATERIALE PER CLAUSOLA REBUS SIC STANTIBUS

Codice Civile 1865:

Art. 1225: Il debitore sarà condannato al risarcimento dei danni, tanto per l'inadempimento dell'obbligazione quanto per il ritardo dell'esecuzione, ove non provi che l'inadempimento o il ritardo sia derivato da causa estranea a lui non imputabile, ancorché non sia per sua parte intervenuta mala fede.

Art. 1226: Il debitore non è tenuto a verun risarcimento di danni, quando in conseguenza di una forza maggiore o di un caso fortuito fu impedito di dare o di fare ciò a cui si era obbligato, od ha fatto ciò che gli era vietato.

L. 22 maggio 1915, n. 671

“Il Governo del Re ha facoltà, in caso di guerra e durante la guerra medesima, di emanare disposizioni aventi valore di legge per quanto richiesto dalla difesa dello Stato, dalla tutela dell'ordine pubblico e da urgenti e straordinari bisogni dell'economia nazionale. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 243 e 251 del codice penale per l'esercito.

Il Governo del Re ha facoltà di ordinare le spese necessarie e di provvedere con mezzi straordinari ai bisogni del Tesoro.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, in quanto non siano approvati per legge e non oltre il 31 Dicembre 1915, i bilanci per le amministrazioni dello Stato dell'esercizio 1915-16, (...), nonché a provvedere i mezzi straordinari per fronteggiare le eventuali deficienze di bilancio derivanti da aumenti di spese e da diminuzioni di entrate. La presente legge andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione”.

R.D. 27 maggio 1915, n. 739

“Dilazioni ai pagamenti per cause derivanti dallo stato di guerra”

Art. 1. A tutti gli effetti dell'art. 1226 c.c. la guerra è considerata come caso di forza maggiore non solo quando renda impossibile la prestazione, ma anche quando la renda eccessivamente onerosa, purchè l'obbligazione sia stata assunta prima della data del decreto di mobilitazione generale.

Art. 2. In quanto le condizioni dello stato di guerra lo rendano necessario, potrà essere concessa una proroga per qualsiasi termine procedurale, osservata del resto la disposizione dell'art. 47 del cod. di procedura civile.

Art. 3. I commercianti e le società commerciali, che possano giustificare con documenti o con prestazioni di idonee garanzie che l'attivo del loro patrimonio supera il passivo e che non sono in grado di eseguire i pagamenti per cause dipendenti dalle condizioni create dalla guerra, possono ottenere dal tribunale una dilazione totale o parziale dei pagamenti per un congruo periodo di tempo e non oltre il sessantesimo giorno da che la pace fosse stata pubblicata.

La condizione che i pagamenti non possono essere eseguiti per cause dipendenti dalle condizioni create dalla guerra si ha come provata se il commerciante trovisi sotto le armi.

Il richiedente la dilazione deve presentare un elenco nominativo di tutti i suoi creditori con l'indicazione del loro domicilio e della somma dei loro crediti.

Art. 4. Il presidente del tribunale dispone la convocazione dei creditori, con ordinanza che è notificata ai creditori stessi a cura del debitore (...).

Art 5. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

R. D. 20 giugno 1915, n. 890

“Esecuzione dei contratti che hanno rapporto con pubblici servizi od opere pubbliche”

Art. 1 Non sarà mai ammissibile una domanda di risoluzione di contratti fondata sulle condizioni create dallo stato di guerra quando i contratti stessi abbiano rapporto con pubblici servizi od opere pubbliche. Tali contratti saranno in ogni caso osservati giusta le leggi e i capitoli relativi.

E' data facoltà alle pubbliche amministrazioni di sostituire, con apprezzamento insindacabile, altre clausole o pattuizioni a quelle che non siano più eseguibili, per cause del suddetto stato di guerra.

Art. 2 Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Libro IV Delle Obligazioni, sez. III Dell'eccessiva onerosità.

Art. 1467 Contratto con prestazioni corrispettive:

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458.

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.

La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.